

« Ed ultimati che siano, questo Ministero non mancherà di adottare o di promuovere quei miglioramenti o semplificazioni di cui per avventura siasi rinonosciuta suscettiva la materia in parola.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CIMATI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato Candiani, « sulla sistemazione della rivendita n. 142 in Milano ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'appaltatore della rivendita di generi di private n. 142 di Milano, signor Stroppa Angelo, venne destituito dalla Intendenza di finanza di quella città per continua inosservanza dell'obbligo della gestione personale.

« Dalla inchiesta in merito compiuta, è risultato che veramente lo Stroppa in modo sistematico trasgrediva a detto suo obbligo derivantegli dal tassativo disposto dell'articolo 25 della legge 12 luglio 1908, n. 441 e dall'articolo II del capitolato d'oneri, lasciando che la rivendita venisse esclusivamente gestita dal signor Loaldi Luigi: e ciò nonostante le ripetute diffide e ammonizioni inflittele dall'Intendenza di finanza.

« Ciò è tanto vero che, in una delle visite fatte dagli agenti di finanza nella rivendita e che portò ancora una volta a constatare l'assenza dello Stroppa, il di costui commesso Loaldi fece la seguente dichiarazione:

« È inutile cercare dopo le 9 del mattino lo Stroppa, perchè si trova assente per interessi privati. Chiese ed ottenne la coadiuvazione perchè non poteva attendere all'esercizio della rivendita, convinto che la coadiuvazione gli desse il diritto di assentarsi in qualunque ora del giorno ».

« La convinzione dello Stroppa era però errata, imperocchè le facoltà concesse ad un appaltatore di rivendita di farsi coadiuvare da persona di sua fiducia non lo esonera dall'obbligo della gestione personale di detto esercizio, dovendo la di lui opera coesistere ed armonizzare con quella del coadiutore.

Per tale motivo, il Ministero non ha potuto accogliere il ricorso prodotto dallo Stroppa contro il decreto di destituzione emesso a suo carico: molto più, che dagli atti informativi, è risultato in modo non dubbio essere intervenuta fra lo Stroppa e il Loaldi una vera e propria cessione dell'esercizio, circostanza questa che è di per

sè sola bastevole a fare incorrere di diritto l'appaltatore nella decadenza dell'appalto giusta l'articolo 27 della legge citata.

« La rivendita in parola sarà quanto prima sistemata mediante asta pubblica, ed, in tale occasione, si è invitata l'Intendenza di finanza a dare alla rivendita stessa una più conveniente ubicazione sì da farla meglio, che non l'attuale, rispondere ai desideri del pubblico.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CIMATI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Nuvoloni « per conoscere i motivi per cui, dopo un anno circa dalla promulgazione della sospirata legge sul credito agrario a favore della Liguria e per sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate del dicembre 1910, non siasi ancora pubblicato il regolamento per l'applicazione di detta legge ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il termine di tre mesi stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 802, non fu sufficiente per la emanazione del regolamento per l'esecuzione di essa, sebbene questo Ministero abbia spiegata la maggiore sollecitudine, perchè oltre le previsioni dell'articolo 14 della legge stessa dovettero essere interpellati non solo i due Corpi consultivi: la Commissione consultiva per il credito agrario e il Consiglio di Stato, e il Ministero del tesoro, ma anche i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici per concretare le norme riguardanti la concessione dei sussidi ai danneggiati dalle mareggiate.

« Solo il 9 gennaio ultimo scorso, ossia circa cinque mesi invece di tre dopo la pubblicazione della legge (avvenuta il 3 agosto 1912) fu sottoposto alla firma di Sua Maestà il decreto di approvazione del regolamento. Senza ritardo il Regio decreto, con l'annesso regolamento, fu inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

« Quivi, non ostante reiterate sollecitazioni, le cose andarono per le lunghe perchè il regolamento dovette essere esaminato da più di una sezione in causa delle materie diverse in esso disciplinate. Finalmente l'esame fu compiuto; se non che il Regio decreto non fu ammesso alla registrazione, bensì restituito a questo Ministero, per il tramite obbligatorio del Ministero di grazia e giustizia, con alcune osservazioni. Questo Ministero, che ha avuto cognizione delle